



DELIBERA N. 36

X COSTANTINO / TIM X (KENA MOBILE) (GU14/136623/2019)

Corecom Calabria

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di X COSTANTINO del 14/06/2019 acquisita con protocollo n. 0261466 del 14/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha rappresentato: “ anche se il contratto è stato attivato ad insaputa dell'istante adesso arrivano richieste di pagamento per un servizio mai richiesto. Non si capisce il motivo di detta attivazione e di detta testardaggine del servizio clienti a non voler recedere dal contratto. Era una abitazione universitaria per cui era abitata da 9 persone”, e ha richiesto l'annullamento della sua posizione debitoria.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore evidenzia che dalle verifiche effettuate negli applicativi in uso alla società resistente, l'utenza per cui è ricorso risulta attiva dal 7 novembre 2016 , e non sono presenti reclami tesi al disconoscimento di tale linea, né ne è stata richiesta la cessazione; né risultano reclami scritti ovvero ulteriori segnalazioni telefoniche relativi all'utenza non richiesta.

Lo stesso evidenzia che l'infondatezza e la pretestuosità dell'odierno ricorso è confermata dal fatto che l'utente, contraddittoriamente, il 13 ottobre 2017 avrebbe presentato a questo Co.re.com. un ricorso per tentativo obbligatorio di conciliazione (Formulario UG), per avere l'indennizzo per malfunzionamento dell'utenza in esame, mentre in sede di definizione assume di non averne mai richiesto l'attivazione.

Precisa, altresì, che a carico di costui è presente una morosità pari ad € 484,15..

La società – va da sé - esclude alcun tipo di responsabilità a suo carico, stigmatizzando il comportamento dell'istante, che, omettendo il pagamento dei conti telefonici, è venuto meno ai propri obblighi contrattuali.

Per tali motivi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande di cui al ricorso, perché infondate sia in fatto sia in diritto.



3. Motivazione della decisione

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante non possono essere accolte.

L'utente lamenta l'attivazione di un contratto mai richiesto e l'addebito illegittimo dei pagamenti relativi ai servizi connessi allo stesso. Ma tale circostanza, oltre a non essere supportata da alcuna documentazione, è smentita dall'operatore, il quale sostiene che la linea è attiva dal 7 novembre 2016 e che il ricorrente non ha mai presentato alcun reclamo volto al disconoscimento del contratto ovvero a lamentare l'attivazione di un servizio non richiesto. A riprova di ciò, lo stesso evidenzia che, in palese contraddizione con quanto sostenuto nell'odierno procedimento, l'istante ha presentato innanzi questo Co.re.com. il c.d. formulario UG per la stessa numerazione che oggi invece disconosce, e di cui lamentava il malfunzionamento.

Il ricorrente lamenta inoltre la mancata cessazione del contratto, ma non produce alcuna richiesta in tal senso. Né ha allegato le fatture che danno luogo alla posizione debitoria di cui ha chiesto l'annullamento; il che vale a dire è venuto meno all'onere probatorio. Nel caso in esame, è appena il caso di richiamare i principi della difesa e del contraddittorio disciplinati dagli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in base a cui il giudice decide iuxta alligata et probata. E' necessario, dunque, porre a base della decisione le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti (chiunque voglia far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento).

Dalla documentazione acquisita, non risulta inoltre alcun tracciamento - scritto o verbale - di segnalazione e/o reclamo da parte dell'istante, né è stata individuata altra documentazione volta a sollecitare la resistente a rimuovere l'atto non richiesto.

Tale circostanza, a corollario di quanto infra articolato, esclude la sussistenza di un inadempimento e/o irregolarità imputabili alla resistente, e determina quindi il rigetto delle richieste formulate dall'istante.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

DELIBERA

Articolo 1



1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Costantino X , nei confronti della società Tim – (Kena Mobile).
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 6 maggio 2020

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato

**Firmato digitalmente
da**

Rosario Carnevale

**O = Consiglio regionale
della Calabria
C = IT**